7) QUESITO:

Premesso:
che il Comune alla data del Censimento del 2001 aveva un popolazione residente pari a n. 4.905 abitanti;
che il Comune ha una popolazione residente al 31.12.2009 esattamente pari a n. 5.000 abitanti ed una popolazione residente al 31.12.2010 pari a n. 5.025 abitanti;

Considerato:
che l'articolo 14, comma 28, della legge 122/2010, nel testo modificato dall'art. 16 della Legge 148/2001 (differentemente da quanto espressamente previsto dal comma 6 dell'art. 16 della legge 148/2011 che fa riferimento popolazione residente determinata ai sensi dell'art. 156 del TUEL) si limita a stabilire l'obbligatorietà delle gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti senza indicare criteri e date di riferimento per determinare la popolazione residente;

che, in ogni caso, non è chiaro se l'espressione usata per individuare la classe demografica obbligata "con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti" riguardi i soli Comuni aventi una popolazione residente da 1.001 a 4.999 abitanti o includa anche quelli, come è il caso del Comune alla data del 31.12.2009, aventi una popolazione residente esattamente pari a 5.000 abitanti;

che, tenuto conto delle scadenze temporali scaglionate fissate dall'art. 31 lettere a e b (31.12.2011 e 31.12.2012) della L. 122/2010, sussistono dubbi e perplessità operative per quei Comuni che, medio tempore (potrebbe essere il caso del Comune se obbligato) superano il numero massimo di abitanti previsto all'art. 14, comma 28, della medesima legge.

Chiede:

1) Chiarimenti sulla data alla quale fare riferimento per la determinazione della popolazione residente, ai fini dell'obbligo delle gestioni associate di cui all'art. 14, comma 28, del D. L. n. 78 del 2010 convertito con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2011;

2) Se dall'obbligo della gestione associata delle funzioni fondamentali sono esclusi, in ogni caso, i Comuni aventi una popolazione residente esattamente pari a 5.000 abitanti;

3) Chiarimenti sull'ipotesi in cui il Comune, medio tempore, (potrebbe essere il caso del Comune se obbligato) supera il numero massimo di abitanti previsto dall'art. 14, comma 28, della legge 122/2010.

RISPOSTA:

1) La data di riferimento si ricava dalla lettura del combinato disposto tra art. 16, comma, 6; art. 156 del TUEL, D.lgs. n.267/2000;

2) L'art. 14, comma 28, primo periodo, prevede testualmente che "*Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione,* ***da parte dei comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti****, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole ed il comune di Campione d'Italia.* […]";

3) Il dato va riferito, ai sensi dell'art. 156, comma 2, del TUEL "*alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente […] secondo i dati dell'Istituto nazionale di Statistica*".